

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Convenzione ex art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1 comma 499 Legge n.208/2015 per l'affidamento dei servizi di Vigilanza Armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni ed Enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 2 – Territorio delle Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 8575513133.

Importo contrattuale: Euro 5.000.000,00.= (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A..

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di ottobre in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 - sono presenti:

a) l'Avv. Patrizia Trapani, nata XXXXXXXXXX, nella sua qualità di Direttore del Settore Appalti e contratti, settore con funzione di Soggetto Aggregatore, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Vivaio n. 1, CAP. 20122, pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c - T.U. del 18 agosto

2000, n. 267;

b) il Sig. Stefano Amerio, [REDACTED]

([REDACTED]), nella sua qualità di Procuratore, in

forza di atto di conferimento poteri Repertorio n.63058 e Raccolta n.30962,

redatto in data 01 ottobre 2021 dal Dott. Christian Nessi, Notaio in Como,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco, della società

“SICURITALIA IVRI SPA”, con sede legale in Como (CO), Via Belvedere,

2/A, C.A.P. 22100, Codice fiscale e Partita IVA n. 07897711003, come risulta

dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V5091834 del

23/09/2021 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Como Lecco, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato “VerifichePA”,

documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti componenti sono certo, tramite conoscenza

diretta per l'Avv. Patrizia Trapani e tramite Carta d'Identità [REDACTED]

rilasciata dal Comune [REDACTED] relativamente al

Sig. Stefano Amerio, d'ora innanzi chiamato, per brevità, anche solo

Fornitore.

Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art.

48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

PREMESSO CHE

a) la Città metropolitana di Milano è iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ex delibere A.n.a.c. n.17/2018 e n. 781 del 04/9/2019, come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014;

b) ai sensi dell'art. 1 comma 499 della Legge n. 208/2015 “i soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le

convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.

L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3'';

c) con D.P.C.M. del 11/7/2018 sono state individuate le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del SSN, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore;

d) la Città metropolitana di Milano, in attuazione di quanto sopra e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, suddivisa in 2 (due) Lotti prestazionali finalizzata alla stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione di alcuni servizi ricompresi nella categoria manutenzione immobili di cui al D.P.C.M. 11/07/2018 (GURI 16/08/2018) e, in particolare, il servizio di Vigilanza Armata, presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti non sanitari del territorio della Lombardia, cui possono aderire tutte le amministrazioni/enti aventi sede nel territorio della Regione medesima, fatta eccezione per quelli sanitari. Al riguardo la procedura aperta è stata indetta con Determinazione Dirigenziale Racc. Gen. n.9364/2020 del 23/12/2020 dal Direttore del Settore Appalti e Contratti;

e) il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 28/12/2020 (GU/S S252-636608-2020-IT) e sulla G.U.R.I. in data 04/01/2021 (5^ Serie Speciale n.1) nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente in materia;

f) nel suddetto bando di gara è stato indicato, ai fini dell'art.35, comma 4, del

D. Lgs. n. 50/2016, che il valore complessivo massimo stimato della Convenzione per il Lotto 2 è di Euro 7.000.000,00.= I.V.A. esclusa, di cui Euro 5.000.000,00.= quale importo a base di gara della Convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, ed Euro 2.000.000,00.= quale importo dell'eventuale estensione contrattuale;

g) il Fornitore di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario del Lotto 2, con Determinazione Dirigenziale del 17/06/2021 (Racc. Gen. n.4927/2021) del Direttore del Settore Appalti e Contratti e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare detto Servizio e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi "ODF") emessi dalle Amministrazioni Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nel seguito;

h) il Fornitore, ai fini della presente stipula, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa. Tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate a carico del Fornitore per Euro 9.196,71.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dal provvisorio di entrata n. 5556 del 15/10/2021, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

i) il Fornitore è in possesso della licenza prefettizia ex art.134 del TULPS per lo svolgimento dell'attività di Vigilanza Armata per le province ricadenti nel lotto aggiudicato;

j) i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura,

secondo le modalità ed i termini descritti di seguito, nei quali saranno specificati i servizi ed il relativo ammontare, tenuto conto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;

k) l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

l) dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione degli ODF;

m) la Città metropolitana di Milano non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi;

n) in data 22/06/2021 con nota Protocollo n.98528/2021 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

o) che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

p) con decreto dirigenziale del Direttore del Settore Appalti e contratti Racc. Gen. n. 7194/2021 del 23/09/2021, si è preso atto dell'esito regolare dei

controlli eseguiti nei confronti della società SICURITALIA IVRI S.P.A., con sede legale in Como (CO), Via Belvedere, 2/A, C.A.P. 22100, Codice fiscale e Partita IVA n. 07897711003, sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 e 86 del D. Lgs. n.50/2016, conseguentemente, è stata decretata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione dirigenziale R.G. n.4927/2021 del 17/06/2021, a favore della suddetta società nella procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1, co. 499 L. 208/2015 suddivisa in due lotti territoriali: Lotto 2 - Territorio delle Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 8575513133;

q) che in data 28/09/2021, è stato verificato sul sito istituzionale della Prefettura di Como tramite la Banca dati nazionale antimafia che "SICURITALIA IVRI S.P.A." è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n.147446/2021) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.

r) in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, SICURITALIA IVRI S.P.A. ha dichiarato con nota trasmessa via pec,

acquisita dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n.0150726/2021 del 04/10/2021, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

s) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n.82/2005.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante Fornitore, sempre a nome e per conto della società rappresentata

LA CONVENZIONE

ex art.26 Legge n.488/1999 e art.1, comma 499, Legge n. 208/2015, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 2 - Territorio delle Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 8575513133 alla società SICURITALIA IVRI S.P.A., con sede legale in Como (CO), Via Belvedere, 2/A, C.A.P. 22100, Codice fiscale e partita IVA n. 07897711003, da eseguirsi in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e relative Appendici, all'Elenco Prezzi, alla determinazione dirigenziale Racc. Gen. n.9364/2020, alla determinazione dirigenziale Racc. Gen. n.4927/2021, al

decreto dirigenziale Racc. Gen. n.7194/2021, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica e relativi allegati, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte;

3) L'importo complessivo della presente Convenzione ammonta ad Euro 5.000.000,00.=(diconsi cinque milioni e zero centesimi) I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi.

Articolo 1. Norme regolatrici

1) L'esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della Fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le

Amministrazioni, né tantomeno la Città metropolitana di Milano, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 4, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Città metropolitana di Milano e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (indice dell'Offerta Tecnica conservata in atti e l'Offerta Economica) e

l'Allegato "C" (Corrispettivi).

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di Gara e loro relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Definizioni

1) Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

a) *SA- Il Soggetto Aggregatore*: in questo caso la Città Metropolitana di Milano (di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA ex Delibere ANAC n. n.17/2018 e n. 781/2020 e ai sensi e per gli affetti dell'art.1, comma 499, L.208/2015 e dell'art.9, comma 2, D.L. n.66/14 convertito in L.89/2014 per conto di Amministrazioni /Enti non sanitari del territorio della Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica;

b) *Amministrazioni o Enti*: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'art.1 del D.Lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n.388 aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;

c) *Amministrazione/i Contraente/i*: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF ed eventuali OAF, le quali utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

d) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;

e) *Convenzione*: la Convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

f) *Fornitore/fornitore*: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

g) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;

h) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

i) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa;

j) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente Convenzione, per il Lotto 2 è pari a Euro 5.000.000,00.= I.V.A. esclusa; l'importo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato per l'ulteriore importo massimo di Euro 2.000.000,00.= I.V.A. esclusa, nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

k) *Ordinativo Preliminare di Fornitura*: documento con il quale l'Amministrazione richiede al Fornitore l'erogazione del primo sopralluogo, nelle modalità e secondo quanto riportato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;

l) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma

digitale con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura secondo le specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

m) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura);

n) *Sede/i di consegna*: il luogo o i luoghi – Edifici, sedi, e uffici dell'Amministrazione, presso il quale o i quali il Fornitore deve erogare il Servizio;

o) *Servizio*: l'erogazione del servizio di Vigilanza Armata nel rispetto dei tempi e delle modalità minime e migliorative previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta del *Fornitore*;

p) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web dedicato indicato dalla Città Metropolitana di Milano per l'adesione alla *Convenzione*.

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3. Oggetto della Convenzione

1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad erogare il Servizio di Vigilanza Armata, secondo quanto dettagliato nel corpo del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*. In particolare il Servizio consiste nell'erogazione delle seguenti attività:

A) Servizi Gestionali

- Pianificazione e programmazione delle attività

- Gestione ordini di Attività a Richiesta

- Gestione del Call center

B) Servizi di Vigilanza (servizi operativi)

- Servizio di Piantonamento Fisso;

- Servizio di Ronda Ispettiva;

- Servizio di teleallarme;

- Servizio di televigilanza.

Secondo quanto specificato nel corpo del *Capitolato Tecnico*.

2) Il servizio di Vigilanza Armata è articolato nelle diverse attività come previsto nel Capitolato Tecnico.

3) Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra-canone. Per i Servizi Gestionali (A), di governo della Convenzione non è previsto alcun corrispettivo in quanto si devono ritenere remunerati dai Canoni dei Servizi Operativi.

4) Il singolo servizio operativo può essere ordinato dall'Amministrazione anche solo singolarmente purché nel rispetto dell'Ordinativo Minimo previsto per la presente Convenzione.

5) L'erogazione del Servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

6) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per la Città metropolitana di Milano, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli

Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

Articolo 4. Valore stimato della Convenzione

1) L'importo complessivo della presente Convenzione, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è pari a Euro 5.000.000,00.=, complessivo degli oneri per la sicurezza, ed esclusa l'I.V.A. come specificato nella tabella seguente:

LOTTO	TERRITORI	IMPORTO	IMPORTO	VALORE
	O	CONTRATT	per	MASSIMO
		UALE	eventuale	COMPLESSIV
		A BASE DI	estensione	O
		GARA	contrattuale	

Lotto 2 –	Relativo alle	Euro	Euro	Euro
Province di	Province di	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Brescia e	Brescia e			
Bergamo,	Bergamo,			
Pavia, Lodi,	Pavia, Lodi,			
Mantova e	Mantova e			
Cremona	Cremona e gli			
	Enti locali del			
	territorio delle			
	Province			
	suddette			

Come previsto nel Bando di gara durante il periodo di validità della presente Convenzione, il valore contrattuale iniziale di Euro 5.000.000,00.= potrà essere esteso di ulteriori Euro 2.000.000,00.= fino alla concorrenza del suo valore massimo complessivo fissato in Euro 7.000.000,00.=, tramite apposito provvedimento dirigenziale assunto dalla Città metropolitana di Milano e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto.

2) Il Fornitore del presente Lotto si obbliga ad accettare ODF ed eventuali AAODF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza dei predetti massimali, oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa.

3) Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'Importo Massimo, la Città metropolitana di Milano si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, per ciascun lotto, di cui all'art.106, comma 12, del Codice.

4) Il ricorso alla Convenzione relativa a ciascun Lotto da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato di seguito.

5) I servizi attivati dalle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere erogati dal *Fornitore* necessariamente con le modalità stabilite dalla presente *Convenzione*, come integrata dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta tecnica presentata.

6) La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il *Soggetto Aggregatore*, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli ODF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo".

7) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo massimo contrattuale ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.

8) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un

quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare alcuna pretesa. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 5. Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Città metropolitana di Milano, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'Importo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito negli atti di gara ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016.

L'importo contrattuale iniziale della *Convenzione* come sopra stimato potrà essere esteso dalla Città metropolitana di Milano per un importo pari a Euro 2.000.000,00.= per il Lotto 2, durante il periodo di validità della *Convenzione*, qualora l'importo contrattuale base sia esaurito.

Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione

della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5.1 Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura

I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata MINIMA pari a 6 mesi e MASSIMA di 36 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo ODF, il Fornitore sarà tenuto a presentare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'importo Massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'ODF.

E' escluso ogni rinnovo tacito della Convenzione ovvero dei singoli contratti di Fornitura.

Articolo 6. Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1) Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1 D. Lgs. n.165/2001, gli Enti non sanitari di cui all'art.2, comma 573, L. n.244/07 e i movimenti

politici, ex art.24, comma 3, L. n.289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica.

2) L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla *Convenzione* e attivare i relativi servizi, deve seguire l'iter procedurale descritto nel Capitolato Tecnico.

3) La Città metropolitana di Milano comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* le specifiche tecniche di formazione ed invio, tramite il *Sito*, dell'*Ordinativo di Fornitura*, prima dell'attivazione della *Convenzione* (Guida alla Convenzione). Al riguardo si precisa che:

a) sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

b) è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c) il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente

potrà emettere un nuovo ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

d) ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

e) qualora venga richiesto da Città metropolitana di Milano, il Fornitore, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

L'Ordinativo di Fornitura e gli eventuali Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente.

Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente *Convenzione*; nel *Sito* verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le predette modalità di utilizzo.

Articolo 7. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a Città metropolitana di Milano le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale *addendum contrattuale*.

2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice Ricezione da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, ovvero *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti*.

3) L'*Ordinativo di Fornitura* e gli eventuali *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente*. Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul *Sito*. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili sul *Sito*; nel *Sito* verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

4) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto e l'Importo della Fornitura;
- il CIG della Convenzione ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per la fatturazione.

5) La Città Metropolitana di Milano comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità di formazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura, prima dell'attivazione della Convenzione. Al riguardo si precisa che:

a. Sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

b. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c. Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate

d. Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale. Qualora venga richiesto da Città metropolitana di Milano, il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Articolo 8. Costi della sicurezza

1) Le *Amministrazioni contraenti*, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, all'atto *dell'Emissione dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura*, a trasmettere al *Fornitore* il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le *Amministrazioni contraenti* dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero).

2) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal *Fornitore* all'atto dell'emissione del Piano degli Interventi, secondo quanto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 9. Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni

Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base della remunerazione a canone, IVA esclusa, in virtù delle mensilità erogate.

Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi". I predetti corrispettivi verranno fatturati **con cadenza mensile** e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dell'erogazione del/dei Servizio/i, dei servizi di governo e delle eventuali prestazioni accessorie come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4) Gli importi di cui all'allegato C si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della *Convenzione*, Si richiama in tal senso quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs.

n.50/2016 e più precisamente nella parte in cui stabilisce “per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 comma 511 della legge 28/12/2015 n. 208”.

5) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10. Verifiche della fornitura

1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell’*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il *Direttore dell’esecuzione del Contratto* (DEC) ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono a Città metropolitana di Milano e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative. Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà

assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;

b) laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima:

- il CIG della *Convenzione*,

- il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,

- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;

c) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative

tributarie e tecniche;

d) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo; l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita tale clausola a pena di nullità assoluta;

e) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Città metropolitana di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo della fornitura oggetto dell'*Ordinativo di Fornitura*.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'*Ordinativo di Fornitura*.

6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni data ricezione della fattura elettronica. L'*Amministrazione Contraente* può pattuire con il Fornitore purché in modo espresso un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di *Ordinativo di Fornitura*.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

7) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario, dedicato anche al presente affidamento, intestato al *Fornitore*:

- UNICREDIT – Agenzia di Roma – IBAN
IT35Q0200805364000003943069:

- INTESA SAN PAOLO – Agenzia n.1 di Como – IBAN
IT96U0306910910100000002850.

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la *Convenzione* nonché il CIG dedicato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

8) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare entro il termine di 10 giorni le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi resi trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

10) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da

comunicarsi con Posta elettronica certificata, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al riguardo nella presente *Convenzione*.

11) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

12) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso Città metropolitana di Milano e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire regolare documentazione in relazione alla predetta normativa, prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti. Analogamente le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire un D.U.R.C regolare prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Articolo 12. Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività/servizi e dei servizi connessi oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle normative nazionali e locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati, prevenzione incendi; sicurezza e salute sul luogo di lavoro; assunzioni obbligatorie e patti sindacali; circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalità mafiosa;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata dal *Fornitore*, se migliorativa, pena la risoluzione della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.

3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della

Convenzione, a:

- svolgere i servizi di Vigilanza solo tramite personale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, del R.D. n. 635 del 1940 e del D.M. 269/10;

- ad applicare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n.50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, compatibilmente con l'organizzazione del Fornitore stesso subentrante, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti dai CCNL di settore, in materia; si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente ANAC del 29/5/2019 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine alle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali" in base al quale ciascuna Amministrazione Contraente in sede di emissione dell'Ordinativo per il singolo contratto metterà a disposizione del Fornitore le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati il Fornitore presenterà all'Amministrazione il piano di compatibilità atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;

- prestare il Servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da disservizi nella prestazione oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Città metropolitana di Milano ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

- predisporre tutte le azioni necessarie volte ad un comportamento del personale improntato alla massima educazione e etica, compresi il rifiuto a qualsiasi compenso o regalia, nonché alla riconsegna di eventuali oggetti smarriti indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;

- assumere la cura e la custodia dei locali e degli spazi ad esso affidati secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute, così come previsto nel Capitolato Tecnico;

- vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 del Soggetto Aggregatore e di quello della Amministrazioni Contraenti;

- mantenere, nel corso della durata degli ODF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Città metropolitana di Milano e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

- eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDI. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità

anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei siti; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'AAODF;

4) Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun ODF, si impegna a nominare il Gestore del servizio come indicato all'art.10 del Capitolato Tecnico a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso *l'Amministrazione Contraente*.

5) Su richiesta delle singole Amministrazioni, il *Fornitore* dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente;

6) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;

7) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- attendendosi alle disposizioni e alle policy emanate ed aggiornate dall'Amministrazione e rispettando le istruzioni operative impartite dall'Amministrazione in merito all'obbligo della rilevazione delle presenze del personale;

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione

istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

8) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.

9) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a Città metropolitana di Milano di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Servizi con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Città metropolitana di Milano si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

10) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di Città metropolitana di Milano, per quanto di propria

competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 12. 1 Ordinativo di Fornitura

1) L'*Ordinativo di Fornitura* (ODF) è il documento con cui le *Amministrazioni/Enti contraenti* obbligano il *Fornitore* alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità dei termini e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche proposte nell'Offerta Economica.

2) L'ODF, quindi, regola i rapporti tra la stessa *Amministrazione Contraente* e il *Fornitore*.

3) All'ODF deve essere allegato obbligatoriamente il Piano di Intervento (PDI) comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso, nonché la Garanzia definitiva a favore dell'*Amministrazione Contraente*.

4) L'aggiudicazione del lotto implica la possibilità per le Amministrazioni aderenti di poter aderire alla *Convenzione* per importi pari o superiori alla soglia di Euro 40.000,00.= (quarantamila), senza eccezione o modifica negoziale rispetto alle condizioni risultanti dalla *Convenzione*, stipulata con il *Soggetto Aggregatore*. Sarà, comunque, facoltà del *Fornitore* accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto importo "minimo", in base alla capienza della *Convenzione* e previo accordo con la Città metropolitana di Milano. Le singole Amministrazioni/Enti comunque non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 20.000,00.= netti.

5) Nel PDI l'*Amministrazione* deve indicare la data prevista per l'avvio del servizio. Il verbale di presa in consegna va redatto all'avvio delle prestazioni

in contraddittorio con l'*Amministrazione Contraente*.

6) Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili, al *Fornitore* daranno luogo alla penale come prevista dalla presente *Convenzione* e dell'Appendice 7 del Capitolato Tecnico.

7) Le variazioni/aggiornamenti all'ODF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto di seguito (AAODF) prescritto.

8) L'ODF può essere modificato/integrato tramite *Atto Aggiuntivo all'ODF* (d'ora innanzi "AAODF") formalizzato come previsto dalla presente *Convenzione*, a seguito di variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto e qualora intervenga, su richiesta dell'*Amministrazione/Ente*, la modifica della consistenza delle prestazioni (ad esempio attivazione di altri servizi in *Convenzione* diversi da quelli di cui all'ODF, ovvero inserimento di uno o più nuovi siti).

9) Gli "AAODF" possono essere ammessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della *Convenzione*.

10) L'emissione di uno o più "AAODF" non comporta variazioni della scadenza del Contratto del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi "AAODF" potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà pari a quella del primo servizio attivato nell'"AAODF".

11) Le *Amministrazioni Contraenti* possono altresì modificare in diminuzione il numero dei siti affidati al *Fornitore* con l'ODF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al *Fornitore*.

Articolo 13. Materiale per il Sito internet

Il *Fornitore* si obbliga a consegnare a Città metropolitana di Milano, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni

lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito* internet dedicato, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 14. Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della *Customer Satisfaction*, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a Città metropolitana di Milano i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal *Fornitore*, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere a Città metropolitana di Milano la reportistica periodica, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, relativa all'erogazione del Servizio, con indicazione almeno, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, salva diversa disposizione:

- delle *Amministrazioni Contraenti* che hanno emesso *Ordinativi di Fornitura*

nel periodo di riferimento;

- dell'Importo della Fornitura e dell'eventuale richiesta di riduzione di 1/5

(un quinto) dell'Importo della Fornitura stesso;

- della data di Ricezione di ciascun *Ordinativo di Fornitura*;

- degli importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente, IVA esclusa;

da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, Città metropolitana di Milano indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica.

3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Città metropolitana di Milano, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4) In ogni caso Città metropolitana di Milano, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a Città metropolitana di Milano entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta.

5) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di *Customer Satisfaction*, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata

dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Città metropolitana di Milano che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a Città metropolitana di Milano ogni atto o fatto che il *Responsabile del Procedimento* e/o il *Direttore dell'Esecuzione* dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 15. - Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro,

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.

6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il *Fornitore* si

obbliga a:

a) fornire, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

b) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;

c) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da Città metropolitana di Milano e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

d) dimostrare, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio

2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

10) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" della Città metropolitana di Milano di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. debitamente sottoscritto e presentato in sede di gara dal Fornitore.

Analoga disposizione potrà essere prevista con riferimento agli Ordinativi di fornitura emessi dalle *Amministrazioni contraenti* in ordine al Codice di Comportamento e ai Patti d'Integrità approvati dai rispettivi enti.

Articolo 16 – Penali

Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali indicate nella relativa Appendice al

Capitolato Tecnico.

Il *Fornitore* si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente *Convenzione* e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico. In particolare il *Fornitore* si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o migliorativi o integrativi, offerti per tutti i servizi oggetto di convenzione, pena l'applicazione di penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

Alle altre tipologie di inadempimento diverse da quelle sopra richiamate verranno applicate le penali previste nel Capitolato Tecnico.

Perdurando il ritardo nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30 (trenta), l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo alla stipula di un nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Ente stesso.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo inerente la Risoluzione.

Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Città metropolitana di Milano di cui all'Appendice n. 7 del Capitolato Tecnico.

In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di Città metropolitana di Milano, relativo al monitoraggio

del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente

Convenzione, Città metropolitana di Milano ha inoltre la facoltà di applicare

le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Città metropolitana di Milano una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

- nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni Contraenti, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da Città metropolitana di Milano, anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:

· uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui all'Appendice n. 7 del Capitolato Tecnico

ovvero

· uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui all'Appendice n. 7 del Capitolato Tecnico.

Il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a Città metropolitana di Milano una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni

stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'Amministrazione Contraente e Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o di Città metropolitana di Milano a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, Città metropolitana di Milano, per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino

a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 - Cauzione Definitiva

17.1 Garanzia definitiva a favore di Città metropolitana di Milano

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n1811845 della compagnia "Elba assicurazioni S.p.A.", emessa in data 30/09/2021, per la somma garantita di Euro 489.120,00.= (diconsi Euro quattrocentottantanovemilacentoveventi e centesimi zero), ridotta del 50 per cento, e dell'ulteriore 20 per cento, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, testo vigente (Atti n.0150726/2021 del 04/10/2021).

La garanzia è rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti attuativi con l'emissione del certificato di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta della Città metropolitana di Milano.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di Città metropolitana di Milano, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da Città metropolitana di Milano a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti,

subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura.

17.2 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore è obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.

Tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo dovrà essere prestata prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione del medesimo Atto Aggiuntivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero dell'Atto Aggiuntivo, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o all'emissione dell'Atto Aggiuntivo.

Le cauzioni rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura e dagli Atti Aggiuntivi e cessano di avere

effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai

Contratti di Fornitura.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà

provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa

dall'Amministrazione Contraente. La garanzia rilasciata in favore della

singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione

e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito

all'art. 103, D.Lgs. n. 50/16. Il pagamento della rata del saldo è subordinata a

quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

Città metropolitana di Milano dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le

singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il

Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo articolo.

Articolo 18 – Risoluzione

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi

assunti con la stipula della presente *Convenzione*, Città metropolitana di

Milano ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo posta elettronica

certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454

Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non

inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta

comunicazione per porre fine all'inadempimento, Città metropolitana di

Milano ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la

Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è

tenuto al risarcimento del danno.

2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, *l'Ente Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, *l'Ente Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,

ovvero

- applicazione di penali da parte di Città metropolitana di Milano per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,

le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

4) La Città metropolitana di Milano potrà risolvere di diritto la Convenzione qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano proceduto alla risoluzione dei loro contratti attuativi per un importo complessivo pari al 10% del valore della convenzione.

5) Salvo non sia disposto diversamente da parte di Città metropolitana di Milano, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, ad eccezione delle cause di risoluzione previste dal successivo art. 19.

6) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

7) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Milano ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che

sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'ulteriore danno.

8) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

9) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detrando dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali prestazioni contrattuali regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

10) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante posta elettronica certificata, a Città metropolitana di Milano per le opportune ed eventuali modifiche sul Sito.

11) Resta inteso che Città metropolitana di Milano e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, Città metropolitana di Milano si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 - Condizioni risolutive espresse

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/16;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; e la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o

utilizzazione dei Prodotti oggetto della Convenzione;

f. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e Città metropolitana di Milano avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il *Fornitore* si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo al *Fornitore* anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

Articolo 20 – Recesso

1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino *l'Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o l'uso degli stessi - la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal *Contratto di Fornitura*, con un preavviso di almeno

30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

3) Resta peraltro inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 2 la singola *Amministrazione Contraente* assuma l'uso di un altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto aggiudicato nel corpo della presente convenzione, la medesima *Amministrazione* ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell'*Ordinativo di Fornitura* sul nuovo immobile, fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto.

4) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

5) Qualora Città metropolitana di Milano receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera elettronica certificata.

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2

dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 21 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città Metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, **per un massimale pari almeno a € 10.000.000,00 (cinque milioni) per persona per sinistro**, come risulta dalla dichiarazione resa e trasmessa via pec in data 04/10/2021 (Atti n. 0150726/2021) da cui risulta una Polizza RCT-RCO avente n.213.014.0000907988, emessa da "Vittoria Assicurazioni S.p.A.", sino alla

scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.

4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per Città Metropolitana di Milano e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi dei precedenti articoli.

5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 22 – Subappalto

1) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta)% dell'*Importo massimo contrattuale* di ciascun *Ordinativo di Fornitura*, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: - Servizi di vigilanza armata.

Il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 comunica alla *Amministrazione Contraente*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla *Amministrazione Contraente* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, a Città metropolitana di Milano o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il *Fornitore* si impegna a depositare, presso l'*Amministrazione Contraente*, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 Cod. Civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non si autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'*Amministrazione Contraente* inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, Città metropolitana di Milano avrà facoltà di risolvere la *Convenzione*, ai sensi del precedente articolo 18.

11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

12) In virtù della definizione di “attività di centralizzazione delle committenze” di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D. Lgs. n.50/2016, Città metropolitana di Milano, in qualità di *Soggetto Aggregatore*, stipula la presente *Convenzione* a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato anche ad altre Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è *l'Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente *Convenzione* mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.

13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, *l'Amministrazione Contraente* annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 23 - Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) E' fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la

Convenzione ai sensi del precedente articolo 18.

2) Il D. Lgs. n.50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D. Lgs. n.50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, Città metropolitana di Milano si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. n.50/2016.

4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. n.50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. n.50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al *Fornitore* da parte di Città

metropolitana di Milano. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.

6) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto *Fornitore*, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il *Fornitore* dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di Città metropolitana di Milano - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di *Fornitore* come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al *Fornitore* da parte di Città metropolitana di Milano, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli *Ordinativi di Fornitura*. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri *Ordinativi di Fornitura* in essere.

8) Città metropolitana di Milano, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del

procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del *Fornitore* subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 6.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, le *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i loro singoli ODF.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di Città metropolitana di Milano una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o Città metropolitana di Milano sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di Città metropolitana di Milano, queste ultime, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 - Referenti del fornitore

1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile della fornitura* per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di Città metropolitana di Milano, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Responsabile della fornitura* avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile della fornitura*, dovrà darne comunicazione all'*Amministrazione Contraente* e a Città metropolitana di Milano.

I dati di contatto del *Responsabile della fornitura* sono: numero telefonico di contatto dati di contatto dello stesso: Sig. Paolo Luraschi, Contact center 800.595.493 email: gare.sicuritalia@legalmail.it (Atti n. 156200/2021).

Articolo 26 - Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e Città metropolitana di Milano, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, se non risolte in via stragiudiziale sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed

esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, se non risolte in via stragiudiziale, saranno sottoposte alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro competente dell'*Amministrazione Contraente* in base alla normativa vigente.

E' esclusa la competenza arbitrale.

3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Riservatezza e Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della *Convenzione*.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della *Convenzione*.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana

di Milano nonché le *Amministrazioni/Enti Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la *Convenzione* ed i singoli OF, fermo restando che il *Fornitore* è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il *Fornitore* si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679/2016 e dalle disposizioni in materia di riservatezza.

7. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

8. Le *Amministrazioni/Enti Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* con l'emissione dell'ODF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a Città metropolitana di Milano, da parte del *Fornitore*, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*.

9. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di predetto regolamento.

10. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente *Convenzione*, vengano affidati al *Fornitore* trattamenti di dati personali di cui Città metropolitana di Milano o le *Amministrazioni/Enti Contraenti* risultano titolari, il *Fornitore* stesso è da ritenersi designato quale Responsabile esterno del trattamento.

11. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato disciplinati nel Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

12. Città metropolitana di Milano tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, Città metropolitana di Milano acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni e fornitore aggiudicatario.

13. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di Città metropolitana di Milano dei dati alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a Città metropolitana di Milano dalle Amministrazioni in fase di emissione *dell'Ordinativo di Fornitura*.

14. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

15. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R.), pubblicata sul sito della Città metropolitana di Milano nella sezione Accessibilità - "Privacy policy".

16. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è Città metropolitana di Milano., con sede in Milano, Via Vivaio al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it.

17. Nell’ambito dei singoli *Contratti attuativi* che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1) La presente *Convenzione* viene stipulata in forma pubblico amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Città metropolitana di Milano e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.

2) Alla *Convenzione* dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura

fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

3) Il *Fornitore*, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) art. 5, si impegna a rimborsare, in misura proporzionale per il Lotto 2, le spese sostenute dalla Città metropolitana di Milano per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e per estratto, sui quotidiani, del bando e dell'avviso di aggiudicazione come verrà quantificato dopo la sottoscrizione del presente contratto.

4) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del *Fornitore*.

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico;

il medesimo viene letto ai componenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli Allegati A, B e C, con firma digitale, previo accertamento della validità alla data odierna del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero settantuno pagine, scritte da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato "PDF/A" per settanta intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

(Avv. Patrizia Trapani)

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Il Procuratore

(Sig. Stefano Amerio)

Firmato digitalmente

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente

Imposta di bollo per € 45,00 assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis 1, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).